



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA

in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dr. Guido Rosa | - Presidente - |
| - dr. Vincenzo Selmi | - Consigliere - |
| - dr. Vito Riccardo Cervelli | - Consigliere relatore - |

all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **1069** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2024**, vertente

TRA

MONDOSPED SRL, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso introduttivo di primo grado, dall'avvocato Carlo Renda, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLANTE-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dall'avvocata Maria Carla Attanasio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma (Repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313) del 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente.

-APPELLATO-

E

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa per procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato Antonio Germanò, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.

-APPELLATA-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9659/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata in data 31.10.2023.



CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 4.12.2025.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Mondosped S.r.l. proponeva, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90713331 50, notificata il 6.7.2023, limitatamente alla parte in cui si riferiva ai crediti reclamati dagli enti previdenziali; deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e la nullità della notifica dell'intimazione stessa, chiedeva l'annullamento della predetta intimazione.

Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e comunque l'infondatezza della stessa. Rassegnava conclusioni conformi.

Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell'INPS, riteneva tempestiva l'opposizione, che respingeva nel merito.

Mondosped S.r.l. propone appello contro questa decisione, censurandola nella sola parte in cui aveva escluso che l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti determinasse la nullità derivata dell'intimazione di pagamento. Chiede la riforma della sentenza gravata, con accoglimento delle conclusioni di primo grado.

Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in appello, argomentando sull'infondatezza dell'impugnazione e reiterando le deduzioni difensive già svolte innanzi al Tribunale. Rassegna conclusioni conformi.

L'INPS si costituisce in appello affermando che gli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di pagamento non erano stati opposti, chiedendo la reiezione dell'impugnazione e instando per la condanna del suo concessionario in caso di accoglimento dell'appello.

Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 4.12.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.

2. Il Tribunale ha chiaramente qualificato l'azione proposta in primo grado come opposizione agli atti esecutivi.

Il primo giudice, infatti, in risposta all'eccezione di tardività ex art. 617 c.p.c. sollevata in primo grado dalla difesa di Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. pag. 7 della relativa memoria difensiva), ha ritenuto ammissibile il ricorso rilevando come esso *«sia stato depositato il 12.7.2023 a fronte di notifica dell'intimazione di pagamento operata il 6.7.2023. Ne consegue rispetto del termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto che si intende opporre ex art. 617 c.p.c. per far valere vizi inerenti la procedura»*.

L'ulteriore affermazione del primo giudice, per cui la sopra riportata scansione



temporale dimostrava il rispetto *«ed a maggior ragione del termine di 40 gg. dalla notifica per proporre vizi attinenti il merito della pretesa»*, rappresenta mero *obiter dictum*, influente sulla qualificazione dell'azione, chiaramente finalizzato a replicare alla considerazione aggiuntiva svolta da Agenzia delle Entrate Riscossione, diretta a postulare che l'opposizione non solo non era stata proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ma *«non rispetta neanche il termine dei canonici 40 giorni previsti per l'opposizione riferita a contributi previdenziali»*.

Indipendentemente da tale qualificazione giuridica, che comunque vincola il giudice dell'impugnazione e determina l'individuazione del rimedio impugnatorio esperibile nei confronti della decisione emessa dal Tribunale (ex multis Cass. 12.10.2022 n. 29763; Cass. Cass. 20.1.2003 n. 1289; Cass. 8.3.2001 n. 3400), non vi è dubbio che il ricorso proposto in primo grado dalla Mondosped S.r.l. debba qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi.

L'originaria ricorrente, per quel che ancora rileva in questa sede, si è limitata a dedurre l'omessa notifica degli avvisi di addebito al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento, senza però proporre la c.d. opposizione recuperatoria, ossia senza contestare la fondatezza della pretesa contributiva alla quale quegli avvisi di addebito si riferivano e senza neppure dedurre l'avvenuta prescrizione di detta pretesa nel lasso temporale successivo alla data di pretesa notificazione di detti addebiti.

Tale tipologia di opposizione, ossia quella con la quale si lamenta la sola mancata o omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, sia pur al fine di ottenere la declaratoria di nullità della successiva intimazione di pagamento, senza svolgere contestazioni relative all'insistenza (originaria o sopravvenuta) del credito dell'ente previdenziale, investe il quomodo dell'esecuzione ed integra un'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 18.10.2023 n. 28889; Cass. 11.5.2010 n. 11338; Cass. 12.11.2008 n. 27019).

Ne consegue che il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché l'art. 618, comma 3 c.p.c. espressamente dichiara non impugnabili (e quindi unicamente ricorribili per cassazione) le sentenze che pronuncino sulle opposizioni agli atti esecutivi.

3. L'appello è dunque inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede:



a) dichiara l'appello inammissibile;

b) condanna Mondosped S.r.l. a rifondere all'INPS le spese del presente grado, che liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;

c) condanna Mondosped S.r.l. a rifondere all'Agenzia delle Entrate e Riscossione le spese del presente grado, che liquida in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi;

d) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Roma il 4.12.2025

Il Consigliere estensore

dr. Vito Riccardo Cervelli

Il Presidente

dr. Guido Rosa

Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa
Marta Rinaldi

